

CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19, BONUS BABY-SITTING E PERMESSI RETRIBUITI EX L. N° 104/1992: I CHIARIMENTI OPERATIVI DELL'INPS

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Con le Circolari n° 44 del 24 marzo 2020 e n° 45 del 25 marzo 2020, l'INPS ha fornito istruzioni amministrative per la fruizione del congedo per emergenza Covid-19 e del bonus *baby-sitting* di cui agli artt. 23 e 25 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, nonché chiarimenti circa l'estensione dei permessi retribuiti per l'assistenza di persone con handicap in situazione di gravità ex art. 33, co. 3, L. n° 104/1992.

Tali istruzioni e chiarimenti possono essere sintetizzati come segue.

1. Congedo per emergenza Covid-19 a favore dei lavoratori genitori di figli di età inferiore ai 12 anni

1.1 Beneficiari	<p>Hanno diritto a fruire dello speciale congedo per emergenza Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none">• i lavoratori dipendenti del settore privato (anche qualora abbiano già raggiunto i limiti individuali/di coppia previsti dalla normativa sull'ordinario congedo parentale);• i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (anche qualora abbiano già raggiunto i limiti individuali/di coppia previsti dalla normativa sull'ordinario congedo parentale);• i lavoratori autonomi iscritti all'INPS (incluse le lavoratrici che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla normativa sull'ordinario congedo parentale);• i lavoratori dipendenti del settore pubblico. <p>L'agevolazione è altresì destinata ai genitori affidatari del minore, inclusi i casi di adozione nazionale e internazionale, per i quali l'ingresso del minore in famiglia si sia verificato alla data del 5 marzo 2020, nonché i casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice.</p>
------------------------	--

<p>2.2 Durata, periodo e modalità di fruizione</p>	<p>Il congedo ha una durata massima di 15 giorni¹, continuativi o frazionati. La frazionabilità del periodo, però, può essere solo a giornate e non in modalità oraria.</p> <p>Il congedo potrà essere utilizzato durante tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, disposto con il DPCM 4 marzo 2020. La relativa domanda potrà riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.</p> <p>La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a uno solo dei genitori per nucleo familiare.</p>
<p>1.3 Presupposti di applicabilità</p>	<p>La fruizione del congedo è subordinata all'assenza di altro genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficiario di strumenti di sostegno al reddito; • disoccupato; • non lavoratore. <p>È altresì necessario che non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di <i>baby-sitting</i> di cui alla Tabella n° 2 che segue.</p>
<p>1.4 Remunerazione e contribuzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai Lavoratori dipendenti del settore privato beneficiari è riconosciuta una indennità pari al 50% dell'indennità di maternità (da calcolarsi con i criteri di cui all'art. 23 del D. Lgs. n° 151/2001, senza applicazione del co. 2 di tale norma di legge). <p>Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata beneficiari è riconosciuta un'indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. • Ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
<p>1.5 Come fare domanda?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare istanza (i) al datore di lavoro; e (ii) all'INPS, tramite la normale procedura di domanda di congedo parentale che è attualmente in corso di adeguamento. Nelle more dell'adeguamento (il cui completamento sarà comunicato da parte dell'INPS con un successivo messaggio), i datori di lavoro devono in ogni caso consentire la fruizione del congedo e provvedere al pagamento dell'indennità di cui al §1.4 che precede e i lavoratori provvederanno in un secondo momento a presentare l'istanza

¹ Il congedo ha, invece, durata illimitata nel caso di genitori con figli affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. n° 104/1992, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni di carattere assistenziale.

	<p>all'INPS.</p> <p>Qualora abbiano già raggiunto i limiti individuali/di coppia previsti per l'ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo Covid-19.</p> <p>Qualora abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e ne stiano usufruendo, possono proseguire l'astensione per i periodi richiesti senza presentare una nuova domanda di congedo COVID-19. I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione (dal 5 marzo 2020) saranno considerati d'ufficio come congedo Covid-19 e i datori di lavoro non dovranno computare tali periodi a titolo di congedo parentale.</p> <p>Con riferimento a tali periodi il datore di lavoro dovrà: (i) compilare i flussi di denuncia; <u>e</u> (ii) anticipare per conto dell'INPS la relativa indennità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori iscritti alla Gestione Separata ed i lavoratori Autonomi iscritti all'INPS devono presentare istanza all'INPS tramite la normale procedura di domanda di congedo parentale che è attualmente in corso di adeguamento. Nelle more dell'adeguamento delle procedure informatiche i lavoratori possono comunque fruire del congedo Covid-19. <p>Per tali categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo richiesti prima del 17 marzo 2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti in congedo Covid-19 e resteranno regolati dalla disciplina del congedo parentale ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori dipendenti del settore pubblico devono presentare la relativa domanda alla propria Amministrazione di appartenenza, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
<p>1.6 Erogazione</p>	<p>Il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale ordinario (con il metodo del conguaglio o a pagamento diretto)</p>

2. Bonus baby-sitting

In alternativa al congedo parentale di cui alla Tabella n°. 1 che precede ed in presenza delle medesime condizioni il D.L. 17 marzo 2020, n° 18 ha previsto la possibilità di usufruire di un *bonus* per servizi di *baby-sitting* da utilizzarsi nel medesimo periodo, sino all'importo massimo di € 600,00²⁼ (anche nel caso in cui siano presenti più soggetti minori di 12 anni).

2.1 Beneficiari	<p>Hanno diritto a fruire del bonus <i>baby-sitting</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• I medesimi beneficiari di cui alla Tabella no. 1 che precede; <u>nonché</u>• i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (es. i lavoratori iscritti alle casse professionali). <p>Quanto al limite di età dei figli fissato in 12 anni, esso deve essere considerato alla data del 5 marzo 2020: possono, pertanto, beneficiare del bonus per i servizi di <i>baby-sitting</i> i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché non li avessero già compiuti al 5 marzo 2020.</p> <p>Se i genitori non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.</p>
2.2 Come fare domanda?	<p>La domanda potrà essere presentata all'INPS mediante:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Applicazione <i>Web</i> accessibile dal sito www.inps.it, al seguente percorso: "Prestazioni e servizi"> "Tutti i servizi"> "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito"> "Bonus servizi di baby-sitting"2. <i>Contact Center</i> Integrato3. Patronati
2.3 Erogazione del bonus	<p>L'erogazione del bonus avviene mediante i libretti famiglia di cui all'art. 54-bis della L. n° 50/2017.</p> <p>A tal fine il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali presente sul sito www.inps.it. Alla relativa procedura di domanda si può accedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali;• avvalendosi dei servizi di <i>Contact Center</i> INPS;

² L'importo massimo complessivo è pari a € 1.000,00 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico o privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse alla emergenza Covid-19.

	<ul style="list-style-type: none"> tramite intermediari o patronati. <p>L'utilizzatore dovrà poi procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus <i>baby-sitting</i> entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda. La mancata appropriazione nel termine anzidetto equivale a rinuncia tacita al beneficio.</p>
2.4 Prestatori	Limitatamente al presente <i>bonus</i> il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto di Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l'utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso l'utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l'assistenza e sorveglianza dei minori

3. Astensione dal lavoro per emergenza Covid-19 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni

I lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro ai seguenti termini e condizioni.

3.1 Presupposti di applicabilità	<p>L'astensione dal lavoro è concessa a condizione che non vi sia un altro genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> beneficiario di strumenti di sostegno al reddito; <u>o</u> non lavoratore.
3.2 Durata	L'astensione dal lavoro può estendersi a tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche di cui al DPCM 4 marzo 2020.
3.3 Retribuzione e Contribuzione	I lavoratori beneficiari non hanno diritto ad alcuna indennità e il relativo periodo di astensione non è coperto da contribuzione (neppure figurativa).
3.4 Altre condizioni	Durante il periodo di astensione dal lavoro i lavoratori beneficiari non possono essere licenziati e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.
3.5 Come presentare la domanda?	<p>I lavoratori interessati devono presentare la relativa domanda solamente al datore di lavoro e non anche all'INPS.</p> <p>I datori di lavoro devono poi comunicare all'INPS le giornate di congedo fruito attraverso il flusso UNIEMENS.</p>

4. Estensione dei permessi retribuiti ex art. 33, co. 3, L. n° 104/1992

L'INPS ha, infine, chiarito che l'incremento dei permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa riconosciuti ai lavoratori dipendenti che assistono persone con *handicap* in

situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, co. 3, L. n° 104/1992 è di **complessivi 12 giorni**, da utilizzarsi durante i mesi di marzo 2020 e aprile 2020 (e non per ciascuno di essi). Gli ulteriori 12 giorni di permesso si andranno quindi a sommare ai 6 giorni di permesso (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) già previsti dalla L. n° 104/1992. Quanto alle modalità di fruizione, tali permessi sono frazionabili in ore e possono anche essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese.

30 marzo 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Guido Callegari

PARTNER

 g.callegari@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Gaspare Roma

ASSOCIATE

 g.roma@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Isabella Basilico

ASSOCIATE

 i.basilico@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com